

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

Registro Generale n. 11

ORDINANZA

N. 11 DEL 02-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTO SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI GIORNI 8 MAGGIO E 15 MAGGIO 2020 DA VIA DEI GIARDINI A PIAZZA DEL MERCATO.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella G.U. n. 55 del 2 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 previste dal D.P.C.M 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020, con il quale sono state adottate "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili

sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 che proroga fino alla data del 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella G.U. n. 97 del 11.04.2020 che proroga fino alla data del 3 maggio 2020 le disposizioni di cui ai D.P.C.M. già emanati;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 04.05.2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento è ulteriormente ribadita l'assoluta necessità di evitare assembramenti di persone;

VISTO l'art. 1, comma 1 lettera z del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che dispone la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei

mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

RICHIAMATE:

- la propria precedente Ordinanza n. 4 del 11.03.2020 ad oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATO SETTIMANALE PER IL PERIODO 12.03.2020 - 03.04.2020, IN ESECUZIONE DEL D.P.C.M. 8 MARZO 2020 RECANTE "MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19" con la quale veniva sospeso il mercato ambulante settimanale e tutte le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante dal 12.03.2020 al 03.04.2020;
- la propria precedente Ordinanza n. 9 del 03.04.2020, con la quale venivano prorogate fino alla data del 13.04.2020 le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n. 4 del 11.03.2020;
- la propria precedente ordinanza n. 10 del 13.04.2020, con la quale venivano prorogate fino alla data del 03.05.2020, le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze n. 4 del 11.03.2020 e n. 9 del 03.04.2020 "sospensione mercato settimanale e attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante";

RITENUTO di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;

TENUTO CONTO dei seguenti chiarimenti interpretativi provenienti da fonte ufficiale (FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri) riguardanti rispettivamente quanto indicato nell'art. 1 punto 1. del D.P.C.M. 11 marzo 2020 il cui contenuto è riportato nei successivi D.P.C.M. e precisamente nell'art. 1, comma 1 lettera z del D.P.C.M. 26 marzo 2020, secondo cui "per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli" e "con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 consente unicamente la vendita di soli generi alimentari nei mercati. E' pertanto esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad esempio quella effettuata da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante);

RITENUTO pertanto di poter consentire l'esercizio delle attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli nel mercato settimanale dei giorni 8 e 15 maggio p.v., ferma restando la sospensione delle altre attività su aree pubbliche, come previsto dalle norme vigenti;

CONSIDERATA altresì la necessità di realizzare le migliori condizioni per la tutela della salute pubblica durante lo svolgimento del mercato e, pertanto, di garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza sia da parte degli esercenti che dei cittadini/utenti;

RITENUTO allo scopo opportuno, per i giorni 8 e 15 maggio 2020, di spostare l'ubicazione del mercato settimanale da Via dei Giardini a Piazza del Mercato (area camper) in quanto tale situazione, mantenendo uno spazio adeguato per svolgere l'attività, consente più facilmente di delimitare l'area e gli accessi, di scaglionare l'afflusso dei cittadini/utenti e, conseguentemente, di prevenire gli assembramenti di persone;

RITENUTO altresì necessario prevedere:

- un unico varco di accesso all'area del mercato;
- lo svolgimento del servizio di vigilanza al fine di accertare, da parte dei commercianti, il rispetto delle misure di sicurezza previste per il tipo di attività esercitata nonché al fine di

- prevenire eventuali assembramenti;
- che sia consentito l'accesso all'area del mercato ai soli cittadini/utenti dotati di mascherine e guanti protettivi;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del TUEL N. 267/2000;

O R D I N A

saranno consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli nel mercato settimanale dei giorni 8 e 15 maggio 2020, ferma restando la sospensione delle altre attività su aree pubbliche, come previsto nelle norme vigenti. Le attività di vendita dovranno cessare alle ore 13,00;

D I S P O N E

- al fine di realizzare le migliori condizioni per garantire il rispetto delle misure di sicurezza il mercato settimanale dei giorni 8 e 15 maggio 2020 viene svolto in Piazza del Mercato (area camper) prevedendo l'unico varco di accesso da Via I. Pazzaglia;
- nelle giornate di venerdì 8 e 15 marzo p.v. è conseguentemente vietata la sosta per tutti gli autoveicoli nella Piazza del Mercato dalle ore 06,30 alle ore 14,00;
- lo svolgimento del servizio di vigilanza al fine di verificare il rispetto, da parte dei commercianti, delle misure di sicurezza previste per il tipo di attività esercitata nonché al fine di prevenire eventuali assembramenti;
- l'accesso all'area del mercato è consentito ai soli clienti dotati di mascherine e guanti protettivi;
- DI DARE adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.apecchio.ps.it;
- CHE COPIA della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania;
 - Comando Stazione Carabinieri di Apecchio;

I N C A R I C A


- l'Ufficio Tecnico Comunale per l'apposizione della prescritta segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
- il Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania e la Forza Pubblica in generale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

A V V E R T E

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 24/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della

Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Apecchio, lì 02.05.2020



Il Sindaco
(Vittorio Alberto Nicolucci)